

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 10 del 08 febbraio 2012

**Legge speciale per Venezia. Piano di riparto dei fondi assegnati alla Regione Veneto dal Comitato interministeriale (ex articolo 4 della Legge n. 798/1984) nella seduta del 23 dicembre 2008 e dal Cipe con deliberazione n. 59/2009, integrati dalle eccedenze sui mutui stipulati in precedenti fasi di attuazione, dalla revoca e dalla riallocazione di risorse assegnate con precedenti riparti e non ancora utilizzate. Legge regionale n. 17/1990, articolo 4, comma 1. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 38).**

*[Venezia, salvaguardia]*

#### Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 82/CR del 3 agosto 2011 con la quale è stata presentata al Consiglio regionale la proposta di riparto dei fondi disponibili, in riferimento alle opere di disinquinamento e risanamento delle acque del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia, per un importo complessivo di euro 74.947.444,62;

Preso atto che gli stanziamenti disponibili provengono rispettivamente da:

1. fondi assegnati alla Regione del Veneto dal Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo ex articolo 4 legge n. 798/1984, nella seduta del 23 dicembre 2008, relativi ai finanziamenti della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria dello Stato 2008) - per un ammontare pari a euro 15.750.000,00;
2. fondi assegnati alla Regione del Veneto con delibera CIPE n. 59, approvata nella seduta del 31 luglio 2009, a valere sui fondi di cui all'articolo 21 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 "Fondo Infrastrutture", finalizzati alla salvaguardia della Laguna e della città di Venezia per le indicate attività di competenza della Regione Veneto - per un ammontare pari a euro 10.000.000,00 (al netto dei fondi già ripartiti con DGR n. 1992/2010);
3. maggiori disponibilità relative ai contratti di mutuo, con oneri a carico dello Stato, sottoscritti per il proseguimento degli interventi relativi alla "Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna" - 6<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> Fase - per un ammontare pari a euro 34.921.138,41 (al netto dei fondi già ripartiti con DCR n. 45/2011);
4. Risorse derivanti dalla revoca di finanziamenti già assegnati con precedenti riparti per la realizzazione di interventi che a tutt'oggi non sono ancora stati avviati - per un ammontare pari a euro 1.109.976,73;
5. Risorse derivanti dalla riallocazione di finanziamenti assegnati con precedenti riparti per la realizzazione di interventi che a tutt'oggi non sono ancora stati avviati: per un ammontare pari a euro 13.166.329,48 come illustrato in dettaglio all'allegato A) parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;

Udita la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Finco;

particolare), la cui copertura finanziaria è stata garantita anche grazie alla riallocazione di fondi assegnati con precedenti riparti per interventi che non sono mai stati realizzati - Schede da C1 a C9 Allegato B -;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, una quota pari al dieci per cento a valere sull'importo assegnato dal Comitato Interministeriale ex articolo 4 legge n. 798/1984 deve essere riservata al progetto integrato per la manutenzione dei rii di Venezia come stabilito all'articolo 5 della medesima legge n. 139/1992 e che il finanziamento, come si evince dalla scheda di Progetto n. A-7, di cui all'allegato D) del presente provvedimento, ammonta a euro 1.575.000,00;

Ritenuto di provvedere alla riduzione, a dieci mesi, del termine per la presentazione dei progetti e l'avvio dei lavori finanziati con i fondi destinati alla salvaguardia per Venezia e ciò al fine di poter riallocare tempestivamente le risorse economiche a disposizione;

Visti gli emendamenti approvati in Aula;

con votazione palese,

## Delibera

1) di approvare, quale programma di interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia, il riparto dei fondi per un totale di euro 74.947.444,62, secondo quanto riportato negli allegati:

- A: Revoca di finanziamenti già concessi a diversi soggetti attuatori;
- B: Riallocazione di finanziamenti già concessi a diversi soggetti attuatori;
- C: Proposta di riparto dei fondi disponibili (10<sup>a</sup> fase) suddivisa per Soggetto Attuatore;
- D: Schede di progetto degli interventi finanziati;

che formano parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;

2) di prevedere che il termine per la presentazione dei progetti e avvio dei lavori finanziati con i fondi per la salvaguardia di Venezia venga ridotta a 10 mesi dalla sottoscrizione del relativo disciplinare per la realizzazione delle opere finalizzate al disinquinamento della Laguna di Venezia;

3) di dare atto che le modalità di utilizzo del fondo di rotazione creato per agevolare l'accesso al credito per le PMI impegnate negli interventi di bonifica di cui alla scheda di progetto A-1 "Bonifica dei siti inquinati nell'area del Sin di Porto Marghera e nel Bacino Scolante" verranno approvate dalla Giunta previa acquisizione del Parere della VII Commissione consiliare permanente.